

copia

Via Bocca Trabaria, 2 - 61032 FANO (Ps)
☎ 0721/860448 - Fax 0721/868070

Sent. N. 116/06

Cron. N. 913/06

Rep. N.

Discuss. 23 FEB. 2006

Public. 23 MAR. 2006

Prop. Appello

il

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pesaro, Dott. Giuseppe De Cristofaro,
ha pronunciato la seguente _____

SENTENZA _____

nella causa civile iscritta a Ruolo Contenzioso al n. 593/05
promossa _____

DA _____

LOMBARDO MARIA ASSUNTA PIA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Colasanto ed elettivamente domiciliata nel suo studio
in Pesaro, Via Federici 32, come da delega _____

ATTRICE _____

CONTRO

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresen-
tante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Binetti
ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pesaro, Via
Giordani n. 7, come da delega _____

CONVENUTA _____

OGGETTO: pagamento somma. _____

Conclusioni: Per l'attrice: "Voglia il Giudice di Pace ill.mo
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, ri-
tenere e dichiarare la irregolarità o illegittimità
dell'operato della Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A ed in
particolare e comunque statuire che l'aumento del premio annuo

relativamente al periodo di assicurazione che va dal 29.02.04

al 20.02.05 è illecito, illegittimo e comunque ed in ogni caso e per le motivazioni esposte in narrativa non dovuto e come tale ripetibile con interessi moratori e rivalutazione monetaria e così e comunque e per l'effetto condannare la Compagnia di assicurazione convenuta alla ripetizione dell'indebito e cioè al pronto immediato pagamento in favore dell'attrice di Euro 466,00= accessori inclusi, rivalutazione ed interessi moratori, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno da aversi in questa sede, ed in via strettamente simbolica, in Euro 100,00= Vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Salvezze illimitate."

Per la convenuta: "Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, respingere la domanda. Vittoria di spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Lombardo Maria Assunta conveniva in giudizio la Compagnia Assicuratrice Unipol SpA per sentirla condannare al rimborso della somma pagata per l'illegittimo aumento del premio assicurativo di € 466,00 relativo al periodo 29-2-04/29-2-05, nonché al risarcimento del danno che quantificava simbolicamente in € 100,00. Sosteneva l'attrice: che aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione polizza n. 17713038103980, in forma "bonus-malus", avente per oggetto la copertura assicurativa della pro-



pria auto Fiat Punto, tg. AD213NY; _____
che a seguito di un incidente stradale con un velocipede, condotto da Francolini Patrizia, l'istante con raccomandata R.R. del 22.2.05 diffidava la Unipol dal corrispondere qualsivoglia importo alla controparte a titolo risarcitorio, attesa la non responsabilità del conducente della propria autovettura, sig. Campione Andrea; _____

che successivamente alla denuncia del sinistro la polizza dalla classe di merito n. 14, immotivamente, passava alla classe n. 16 con un incremento annuo di € 466,00; _____

che la Compagnia assicuratrice non provvedeva alla reintegrazione nella classe di merito a lei spettante né al rimborso dell'importo pagato e non dovuto e come tale ripetibile, con interessi moratori e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anti-statario. _____

Si costituiva la Unipol Assicurazioni Spa la quale contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto ed assumendo che, secondo le condizioni generali RCA espressamente accettate dalla contraente, in presenza di sinistri, se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti o riservati sinistri, quale è il caso in esame, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste dalla tabella indicata alla lettera C. In pendenza di richiesta risarcitoria la convenuta riservava il sinistro con conseguente applicazione del "malus".



Risultato vano il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita con la sola acquisizione di documentazione depositata dalle parti. Sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe e previo deposito di note autorizzate in luogo della discussione orale, la causa veniva riservata in decisione. _____

_____ MOTIVI DELLA DECISIONE _____

Atteso il valore della controversia la presente sentenza viene pronunciata ex art. 113, 2° co. cpc. La domanda è fondata e merita accoglimento. _____

La trattazione in sede stragiudiziale del sinistro da parte della convenuta impresa assicuratrice si concretizzava in una autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto concernenti il sinistro, prescindendo dalle dichiarazioni del proprio assicurato e dall'esame di tutti gli elementi disponibili, compreso le discordanti versioni rese dalle parti alla Polizia Municipale. Comunque, qualsiasi determinazione doveva, stante il rapporto contrattuale in corso, essere motivato e preventivamente comunicato alla Lombardo trattandosi di responsabilità presunta sulla base di valutazioni opinabili, a nulla rilevando e la pendenza del procedimento penale conclusosi con la remissione e conseguente accettazione della querela e il documento n. 2 prodotto in giudizio dalla convenuta perché trattasi di lettera indirizzata ad altro legale e, peraltro, qualificata "senza pregiudizio" e quindi inutilizzabile quale prova. L'intervento risarcitorio deciso autonomamente e in via



transattiva dalla Unipol Assicurazioni, indipendentemente da un
fondato riscontro sull'effettiva responsabilità del proprio as-
sicurato, non può comportare a carico di quest'ultimo alcun ob-
bligo contrattuale di adeguamento del premio. Quanto alla
"clausola di riserva di sinistro" contenuta nelle condizioni
generali del contratto e richiamata dalla difesa della convenu-
ta, ritiene il giudicante che detta norma debba considerarsi
vessatoria ex art. 1469 bis, comma 3, n. 4 c.c. e come tale
inefficace ai sensi dell'art. 1469 quinquies avendo introdotto
nel sinallagma negoziale un vincolo economico ingiustamente
vantaggioso a favore di una parte (il professionista assicura-
tore) con la messa in riserva del sinistro e quindi con un me-
rito atto di volontà della Compagnia assicuratrice, e particolar-
mente gravoso a carico dell'altra (il consumatore), la quale è
tenuta a pagare una somma di denaro corrispondente ad una di-
versa classe di merito prescindendo da una sua effettiva re-
sponsabilità. Né la convenuta ha dimostrato che detta clausola
era stata conosciuta dal contraente e da questi approvata e
sottoscritta, per come incombeva alla Compagnia assicuratrice
di provare ai sensi dell'art. 1469 ter, co. 5 cc.
L'illegittimità del provvedimento adottato unilateralmente
della convenuta comporta la condanna della medesima al ripri-
stino della originaria classe di merito e alla restituzione
della somma di € 466,00 pari all'aumento di classe applicato,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In considerazione



della peculiarità della controversia, ritiene il giudicante che ricorrono giusti motivi per compensare per il 50% le spese di lite e condannare la convenuta al pagamento dell'altra metà, come in dispositivo. _____

_____ P.Q.M. _____

Il Giudice di Pace di Pesaro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Lombardo Maria Assunta nei confronti della Unipol Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: _____

- accoglie la richiesta dell'attrice e condanna la convenuta al ripristino della originaria classe di merito e alla restituzione della somma di € 466,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; _____

- condanna la convenuta alla rifusione della metà delle spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida complessivamente in € 760,00, di cui € 30,00 per spese, oltre accessori di legge; _____

Pesaro, li 18 marzo 2006

Il Cancelliere Area C1

E. Cordone

Il Giudice di Pace

Dott. Giuseppe De Cristofaro

Depositata in cancelleria oggi: 23 MAR. 2006

IL CANCELLIERE AREA C1
(E. Cordone)

